

CAP 26818 - Tel. 0371.230021- Tel./Fax 0371.230002

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO

IL SINDACO f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gaetano Negri

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. Art. Art.	1 - Ambito di applicazione
Art. Art. Art.	7 - Sottoscrizione del Contratto 8 - Spese
	TITOLO II NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'
Art. Art.	13 - Forme di pubblicità delle gare
	TITOLO III CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo	I - Principi generali
	17 - Sistemi di affidamentopag.7 18 - Criteri di aggiudicazionepag.8
Capo	II - Pubblico incanto
	19 - Procedimento
Capo	III - Licitazione privata
Art. Art. Art.	21 - Definizione e procedimento
Art.	Z5 - Pubblicazione estro licitazione

Capo IV - Appalto-concorso
Art. 26 - Commissione giudicatricepag.13 Art. 27 - Bando, avviso ed invito all'appalto-concorsopag.13 Art. 28 - Aggiudicazione
Capo V - Trattativa privata
Art. 29 - Trattativa privata mediante gara informalepag.13 Art. 30 - Modalità di svolgimento della gara informalepag.13 Art. 31 - Trattativa privata senza gara informalepag.14
Capo VI - Forniture di somma urgenza
Art. 32 - Disciplinapag.15
TITOLO IV DISPOSIZIONE FINALI
Art. 33 - Controlli e sanzioni
ALLEGATI
N. 1 - Bando di gara N. 2 - Avviso di gara N. 3 - Avviso di esito di gara

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.P.R. 18 aprile 1994, n.573, i procedimenti di aggiudicazione delle forniture del Comune di Villanova del Sillaro il cui valore, compresi gli eventuali lavori di installazione ed esclusa l'I.V.A., sia inferiore alle 200.000 unità di conto europee.
- 2. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre ed ha effetto per due anni dal 1º gennaio successivo. Esso è altresi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro.
- 3. Per forniture del Comune si intendono i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
 finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o
 senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra
 l'Amministrazione comunale ed un fornitore.
- 4. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nel comma 1:
 - a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
 - b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore mensile moltiplicato per 48;
 - c) quando si tratta di contratti che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti. Tale valore deve essere corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che prevedibili in quantità o valore,

siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovrà altresì essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il contratto iniziale è superiore a dodici mesi. Le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo; d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per il valore di stima della totalità dei lotti; e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto compreso il ricorso alle opzioni. Art. 2 Esclusioni 1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli acquisti di beni e servizi in economia, oggetto di apposita regolamentazione, e le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti. Art. 3 Procedimenti 1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono conformati ai principi della legge 7 agosto 1990, nº241. 2. In particolare: a) Il procedimento costituisce lo strumento indispensabile per l'acquisizione di tutti gli elementi istruttori necessari per la formazione della decisione finale (accertamenti di fatto, valutazioni tecniche, ecc.), il mezzo di garanzia dell'imparzialità dell'Amministrazione comunale, il mezzo idoneo ad assicurare la massima efficacia dell'azione amministrativa, della quale costituisce strumento di controllo; b) l'azione amministrativa è sottoposta ai principi di legalità e di pubblicità ed è vincolata rigorosamente al perseguimento dell'interesse pubblico; c) il procedimento deve concludersi con l'adozione, da parte del responsabile, di un provvedimento espresso che deve contenere la motivazione; d) va individuato il responsabile del procedimento; e) è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tute-- 2 -

la di situazioni giuridicamente rilevanti, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. Art. 4 Responsabile del procedimento 1. Responsabile dei procedimenti disciplinati del presente regolamento è il responsabile della macro-unità organizzativa del Comune, cioé del settore. Art. 5 Normativa antimafia 1. I contratti sono stipulati previa acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, di apposita dichiarazione con la quale il fornitore attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al d.lgs. 8 agosto 1994, nº590 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, nº15. 2. La dichiarazione di cui al comma precedente non va acquisita per gli stessi soggetti quando l'Amministrazione ne sia già in possesso sia pure per altro procedimento. 3. Per i contratti concernenti la fornitura periodica di beni e servizi la dichiarazione potrà, in via di autotutela, essere acquisita ogni anno. 4. Per i contratti il cui valore sia inferiore a cinquanta milioni di lire, al netto dell'I.V.A., non è richiesta la dichiarazione di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art.5, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, nº47. Art. 6 Programmazione 1. Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici, il responsabile del procedimento formula, entro il mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima dell'80 per cento della media delle quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare dei precedenti tre esercizi. 2. Il responsabile del procedimento è tenuto a rappresentare le esigenze, al fine di rendere possibile l'integrazione o la correzione del fabbisogno presunto di cui al comma precedente. - 3 -

Art. 7 Sottoscrizione del contratto

1. Il contratto è sottoscritto dal Segretario Comunale.

Art. 8 Spese

 Tutte le spese relative al contratto sono a totale carico del fornitore, senza diritto a rivalsa.

Art. 9 Pagamenti

1. Relativamente ai contratti disciplinati dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale emette i mandati di
pagamento entro trenta giorni dalla data dell'accertamento
della regolarità della prestazione da parte del responsabile del procedimento o, se successiva, dalla data di
presentazione della fattura, redatta secondo le norme in
vigore ed accompagnata dalla documentazione indicata nel
contratto, quali le bolle di consegna da cui risultino la
data di ricevimento, il timbro e la firma di sottoscrizione dell'incarico del ricevimento dei prodotti.

-- -

 I pagamenti sono disposti con determinazione del responsabile di settore,

Art. 10 Rinnovo

. . .

- E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
- Entro tre mesi prima della scadenza dei contratti, il responsabile di settore accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione
 - dei contratti stessi e, ove detta sussistenza sia verificata, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
- 3. La rinnovazione è disposta con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 11 Revisione periodica del prezzo

- Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
- 2. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai responsabili dell'acquisizione dei beni e servizi oggetto del contratto sulla base dei dati rilevati ed elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- In assenza dei dati di cui al comma precedente, i responsabili sono tenuti ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato.
- 4. Non sono sottoposti al prescritto parere di congruità i contratti conclusi con l'accettazione, da parte del fornitore, di ordinativi fino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dal contratto ed ai prezzi e condizioni ivi previsti.
- Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Art. 12 Verifiche periodiche

 La Giunta comunale verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza, la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento.

TITOLO II NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Art. 13 Forme di pubblicità delle gare

- L'Amministrazione manifesta l'intenzione di aggiudicare una fornitura mediante un bando di gara.
- 2. Il risultato della gara va comunicato con apposito avviso.
- Le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sono regolati dagli articoli 5 e 6 del D.P.R. 573/94;

- 4. L'Amministrazione, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, comunica, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, che intende aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.
- 5. Qualora intenda aggiudicare la fornitura a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione comunica le notizie di cui al successivo art. 18, comma 1, lettera b).

Art. 14 Bando di gara

- Il bando di gara è redatto, nel rispetto delle norme che regolano la materia, dal responsabile del settore interessato, il quale lo sottoscrive.
- Le spese di pubblicazione del bando di gara sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 Domande di partecipazione

- Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla gara.
- 2. La domanda deve:
 - a), essere redatta in carta da bollo di valore competente;
 - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, ed essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece:
 - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
- 3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. Scaduto il termine previsto per la ricezione delle domande, il responsabile del procedimento inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara. Art. 16 Ammissione od esclusione delle imprese 1. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazione in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali. 2. Il responsabile del procedimento, sulla base dell'istrutmeria formale delle istanze pervenute, determina motivatamente l'elenco delle imprese ammesse alla gara e quello delle ditte escluse, che sarà oggetto di deliberazione della Giunta comunale. 3. Il mancato invito di imprese che, rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare è, da parte del responsabile di settore, comunicato agli interessati. 4. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori che si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n°538. TITOLO III

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 17 Sistemi di affidamento

- 1. Nell'aggiudicare le forniture, l'Amministrazione provvede, nel rispetto delle norme regolanti le procedure, mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso e della trattativa privata.
- 2. L'Amministrazione può ricorrere alla licitazione privata ed all'appalto-concorso in casi debitamente motivati. In particolare, tali forme sono giustificate:
 - A) dalla necessità di rispettare un equilibrio fra il valore della fornitura ed i costi della procedura;
 - B) dalla natura specifica dei prodotti da fornire.
- 3. Il sistema di affidamento, nell'ambito delle vigenti norme in materia, viene scelto dall'Organo competente ai sensi degli artt.32 e 35 della L.142/90.

Art. 18 Criteri di aggiudicazione . 1. Le forniture previste nel presente regolamento si possono aggiudicare in base ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo più basso, qualora la fornitura oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o fogli-prescrizioni o disciplinari tecnici; b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della fornitura devono essere menzionati nel capitolato d'oneri (foglio prescrizioni) e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. 2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il responsabile di settore, prima di proporre la aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha la facoltà di proporre alla Giunta comunale di rigettare, l'offerta con provvedimento motivato, proponendo alla Giunta di escluderlo dalla gara. 3. Il responsabile di settore comunica, entro dieci giorni dall'approvazione delle risultanze della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria. Capo II - PUBBLICO INCANTO Art. 19 Procedimento 1. Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore. 2. Le fasi della procedura di pubblico incanto sono le seguena) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione; b) ammissione dei concorrenti; c) aggiudicazione della fornitura. - ŝ -

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara. Esso costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità; è firmato dal responsabile del settore interessato. Art. 20 Metodi 1. Il pubblico incanto, secondo l'importanza della fornitura, può essere effettuato con uno dei seguenti metodi: a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara; b) per mezzo di offerte segrete da confrontarso con il prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione, compilata dal responsabile di settore; c) per estinzione di candela vergine. 2. Per l'effettuazione dell'incanto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, nº827. Capo III - LICITAZIONE PRIVATA

Art. 21 Definizione e procedimento

- La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate
- 2. le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione dell'Organo competente;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione;
 - d) adozione della deliberazione di ammissione e di motivata eslusione dell'invito alla gara;
 - e) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - f) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - g) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.
- 3. La licitazione privata è disciplinata dal regio decreto 23 maggio 1924, nº827, contenente le norme di attuazione del regio decreto 18 novembre 1923, nº2440.

Art. 22 Invito a licitazione privata

- 1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati a cura del settore interessato, simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. Sono sottoscritti, dal responsabile del settore interessato.
- Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera di invito.
- 3. Gli inviti devono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'aviso di gara. Scaduto tale termine, il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
- 4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
- 5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune Ufficio Protocollo, a pena di esclusione della gara. Il termine
 predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la
 scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno
 essere ammesse alla gara.
- 6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richeisti per partecipare alla gara. In essa vengono richiesti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 Aggiudicazione

- 1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale.
- 2. L'approvazione può essere negata :
 - a) allorchè l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
 - b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 24 Comunicazione all'aggiudicatario

- 1. Il responsabile di settore comunica, nel termine di cui al precedente art. 22, comma 3, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte.
- 2. L'aggiudicatario deve presentare entro il termine assegnato la documentazione richiesta. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta comunale con atto motivato, annulla l'aggiudicazione ed aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 25 Pubblicazione esito licitazione

1. Il responsabile di settore, prima della stipula del contratto, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata provvede, con le modalità previste per la pubblicità del bando di gara, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione della fornitura, dei tempi di effettuazione, del nominativo del responsabile del procedimento.

Capo IV - APPALTO-CONCORSO

Art. 26 Commissione giudicatrice

- 1. Si compone di:
 - a) Segretario comunale presidente;
 - b) due componenti esperti nella materia cui si riferisce la fornitura. Essi sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
 - professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di
 - rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
 - funzionari tecnici dell'Amministrazione comunale, scelti
 - nell'ambito del settore interessato.
- 2. La nomina della commissione è di competenza della Giunta comunale, che precisa in quale misura devono essere compensati i membri di cui al comma 1, ed è nominata nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte.
- 3. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
- 4. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazio-

ni sonorese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

- 5. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto-concorso. La commissione può anche esprimere parere che nessuna delle offerte presentate è meritevole di essere prescelta.
- La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni
 offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a
 ciascuna di esse relative.
- 7. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione della fornitura sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione prescelta dalla commissione,
- 8. Il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di valutazione delle offerte tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
- La commissione giudicatrice svolge i propri lavori nel termine di quattro mesi dalla data fissata per la presentazione delle offerte.
- 10. La commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria delle offerte dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

Art. 27 Bando, avviso ed invito all'appalto-concorso

- Per il bando, avviso ed invito alla gara e le procedure di ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto-concorso.
 - Il bando di gara deve essere redatto in conformità della normativa vigenta.
- 2. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Art. 28 Aggiudicazione

 Il Presidente della commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla commissione.

- 2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione dell'offerta prescelta, vi provvede mediante atto deliberativo (adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142)
- 3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione all'offerta prescelta.

Capo V - TRATTATIVA PRIVATA

Art. 29

Trattativa privata mediante gara informale

- Possono essere affidate a trattativa privata, mediante gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre ditte, forniture:
 - a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserti;
 - b) quando l'urgenza delle forniture e degli: acquisti sia obiettivamente tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - c) quando si tratti di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata in relazione alla necessità di rispettare un equilibrio fra il valore dell'appalto ed i costi della procedura;
 - d) quando ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente eseguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
- 2. Il ricorso a tale procedura va congruamente motivato nella deliberazione.

Art. 30

Modalità di svolgimento della gara informale

- Per l'espletamento della gara informale, si seguono le modalità previste per la licitazione privata, con esclusione delle relative strette formalità
- La scelta delle ditte da invitare alla gara informale è effetuata, con criterio di rotazione, dal responsabile del settore interessato e nel numero di almeno tre concorrenti.
- 3. L'invito alla gara informale deve essere inviato a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno oppure a mezzo fax con conferma di ricevuta.

- 4. Gli inviti devono essere spediti agli interessati almeno dieci giorni prima della scadenza indicata nella lettera di invito.
- 5. Le offerte da presentarsi a mezzo del servizio postale o recapito autorizzato, in busta chiusa sigillata con ceralacca oppure controfirmata nei lembi di chiusura, portante l'annotazione del giorno e dell'oggetto della gara devono essere indirizzate al Comune e devono pervenire entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito a pena di esclusione.
- 6. La gara si svolge davanti al Segretario comunale, al responsabile di settore interessato e ad altro responsabile di unità organizzativa interna al settore.
- Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dai componenti.
- 8. Per particolari tipi di prestazione il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo In tale caso la lettera di invito deve indicare che l'aggiudicazione verrà effettuata col suddetto criterio.
- 9. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.
- 10. Le ditte devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti di pubbliche forniture e servizi. Tali requisiti vanno accertati dal responsabile del procedimento prima della formulazione dell'elenco delle ditte da invitare. Per la normativa antimafia,
 si fa rinvio alla normativa vigente e, ove necessario, la
 comunicazione va acquisita prima della stipulazione del
 contratto.

Art. 31

Trattativa privata senza gara informale

- Possono essere affidate a trattativa privata senza gara informale, con deliberazione congruamente motivata, forniture:
 - a) quando la gara informale sia andata deserta o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentasse andrebbe deserta;
 - b) quando si tratti di beni, la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
 - c) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti teonici ed il grado di perfezione richiesti;

- d) quando l'urgenza delle forniture e degli acquisti sia obiettivamente tale da non consentire l'indugio della gara informale in ragione di eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per il Comune e non imputabili ed esso. In tal caso la fornitura deve essere limitata all'importo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza; e) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esterni, qualora il cambiamento di fornitore obblighi il Comune ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; f) quando l'esecuzione della fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative e regolamentari vigenti; g) quando si tratti di forniture complementari non considerate nel contratto originario e che siano rese necessarie da circostanze impreviste per l'esecuzione della fornitura, a condizione che siano affidate allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separate dalla prestazione principale ovvero, benché separabili, che siano strettamente necessarie per il completamento della fornitura e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del
- contratto originario; h) quando si tratti di forniture minute ed urgenti.
- I soggetti ai quali sono affidati le forniture e/o i servizi a trattativa privata devono possedere i requisiti di legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
- Nessuna fornitura o servizio può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

Capo VI - FORNITURE DI SOMMA URGENZA

Art. 32 Disciplina

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa essere pericoloso o recare danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata
fornitura da parte di terzi, senza possibilità di adozione
di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta
situazione di pericolo o danno, il responsabile del settore interessato può ordinare tali forniture in deroga alle
norme del regolamento e nei limiti di quanto necessario a
ripristinare condizioni di sicurezza.

Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all'Amministrazione con qualsiasi mezzo.

2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il responsabile di settore deve trasmettere all'Amministrazione una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l'affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Controlli e sanzioni

- 1. Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione di forniture non conclusi entro i termini previsti.
- 2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste a carico dei responsabili di settore e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni.

Art. 34 Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le altre disposizioni incompatibili con esso.

Art. 35 Entrata in vigore

 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, esperite le procedure previste dallo Statuto Comunale.

BANDO DI GARA

Comune di	
Provincia di	
Questo Comune provvederà ad espe	rire
per l'aggiudicazione della forni	tura di
- COGGRAMA	
- SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Via/Piazza	
Via/Piazza	n. CAR
Telefono: - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Fax:
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: - LUOGO DELLA CONSEGNA:	
- LUOGO DELLA CONSEGNA: - IMPORTO BASE DI GARA: L.	
- IMPORTO BASE DI GARA: L OFFERTE da presentare:	TIVA
- OFFERTE da presentare:	, IVA esclusa.
₩ PEK TUTTE le formitume	
- TERMINE DI CONSEGNA DELL FOF - FINANZIAMENTO FORNITURE:	RNITUR
FINANZIAMENTO FORNITURE:	
- MODALITA' DI PAGAMENTO:	
- L'ANOMALIA DELLE OFFERTE sarà va tiva vigente in materia.	lutata in L
tiva vigente in materia.	-actura in base alla norma-
- LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, nor nistrazione, devono pervenire, a	l Vingolant:
nistrazione, devono pervenire, a	pena di
nistrazione, devono pervenire, a dirizzo di cui sopra entro il gio Nella domanda di partogia:	rno di esclusione, all'in-
Nella domanda di pantani.	
allegata copia autentica del cert Camera di commercio, industria, a	if:
Camera di commengia	111Cato di iscrizione alla
per la categoria di forniture ogni	rtigianato ed agricoltura
dichiarare:	gara, si dovra
a) di non trovarsi in al-	
ne di cui agli artt. 11, 12, 13 1992, n.538 ed all'art. 24, com	condizioni di esclusio-
1992, n.538 ed alliant 3/	' e 14 del d.lgs. 24 luglio
73/3//URE del Com.:	To a della direttiva
b) di essere in grado di d	grugno 1993;
La mancanza della dichiarazione del certificato di iscrizione	re quanto dichiarato.
del certificato di ingnia:	richiesta e di copia
di esclusione dall'inni	rid U.U.I.A.A. sono dausa
L'Ente appaltante anodia:	rortazione.
L'Ente appaltante spedirà gli in dalla scadenza del termine di pr	viti entro _ giorni
dalla scadenza del termine di pr de di partecipazione.	esentazione delle doman-
ratecthgstone.	- 12 doman-
II BRADA	
IL RESPONSABILE	DEL SETTORE
	

AVVISO DI GARA

Comune di
Provincia di
Questo Comune indirà
er l'aggiudicazione della fornitura di
er i aggidalouzione della ioinitata di
Importo base di gara: L
Criterio di aggiudicazione:
E' richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
Termine di esecuzione:
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, non vincolanti per l'Ammini-
strazione, devono pervenire, a pena di esclusione, all'in-
dirizzo di cui sopra entro il giorno
Nella domanda di partecipazione, alla quale deve essere al-
legata copia autentica del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, industría, artigianato ed agricoltura
per la categoria di forniture oggetto di gara, si dovrà di-
chiarare:
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.lgs 24 luglio 1992
n.538 ed all'art.24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993,
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
b) di essere in grado di documentare quanto dichiarato.
La mancanza della dichiarazione richiesta e di copia del
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sono causa di
esclusione dall'invito alla licitazione.
L'Ente appaltante spedirà gli inviti entro giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

`,	Comune di Provincia
, ,	Provincia di
• •	
$\frac{1}{2}$	
	OGGETTO: FORNITURA DI:
1:4	IL RESPONSABILE DEL SETTORE.
'n.	
11	/ISTO l'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n.55;
	VISTA la deliberazione della Giunta comunale n del
	esecutiva;
1,7	
	RENDE NOTO
3	
1	CHE, a seguito di, tenutasi in data
	Got II metodo
1)	oggetto è stata appaltata a
A . 6 7.5	G. F.
	per l'importo di L;
n,	CHE alla gara suddetta sono state invitate le seguenti Ditte:
Since N	
Ų-	
A .	West Court in the
1	Mariantis
1	
<i>)</i>	Market Action (Control of the Control of the Contro
<u>/-</u>	
) 	CUP have
	CHB hanno partecipato alla gara le Ditte di cui ai n.ri:
) -	CHE la fornitura deve essere eseguita entro CHE è stato designato responsabilità della contro
9. - -	
.	Sig
ŧ	
_	, lì
	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	OND OBLICKS



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070

PROVINCIA DI LODI

Tel. (0371) 230.021 Tel. e Fax (0371) 230.002

Regolamento dei procedimenti di aggiudicazione delle forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario

Il presente regolamento:
1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/12/1996 e 30/4/1996
con atto n3 e 10
2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 6/3/1996 al 21/3/1996
e d _{al} 9/5/1996 al 24/5/1996
3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del 25/3/1996 e 27/5/1996 n.15057 e 28464 - 28465
4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 8/1/1997 al 23/1/1997 per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
5) È entrato in vigore il 24/1/1997
Data 24/1/1997